



Comune di Oviglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.25

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

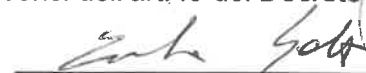
L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di settembre alle ore undici e zero nella sala delle adunanze presso la Sede comunale si è riunita la Giunta comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Armano Antonio - Sindaco	Sì
2. Pugliese Emilia - Vice Sindaco	Sì
3. Vecchio Antonia - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale dottoressa Paola Marcella Crescenzi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Antonio Armano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiarata aperta la seduta invita tra gli altri argomenti, alla trattazione di quanto in oggetto.

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa delle proposta di deliberazione, reso dal responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;


Emilia Gatti



- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i.;


Emilia Gatti



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 DEL 03.10.2013 ;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";*
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19";
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

- ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"* e sul territorio Comunale è presente, anche con il ruolo di ETC, il Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani
- l'identificazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso definendolo *"il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia"*: tuttavia il ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo Comune non prevede l'individuazione univoca di un soggetto; l'Autorità è recentemente intervenuta per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente l'onere di sviluppare un proprio Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato;
- in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 comporta regole assai complesse e redatte in conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si rifletterebbero sulle tariffe applicate all'utenza finale;

DATO ATTO che le ricadute generate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ed i numerosi interventi normativi connessi hanno comportato criticità organizzative ed inevitabili

rallentamenti e non hanno permesso ai soggetti coinvolti (Gestori del Servizio) di predisporre e trasmettere il Piano finanziario, sulla base del nuovo Metodo Tariffario (MTR), in tempo utile per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, entro il termine del 31 luglio 2020, stanti anche le numerose incertezze esistenti sull'applicazione delle nuove regole individuate;

CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, stabilendo che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

RITENUTO di dare corso alla facoltà appena citata, provvedendo ad adottare anche per l'anno di imposta 2020 le tariffe già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 28.03.2019

VALUTATA la necessità, per i motivi esposti al punto precedente, di mantenere altresì invariate le categorie delle utenze non domestiche, recependo solo a decorrere dall'anno 2021 la modifica normativa di cui all'articolo 58-quinquies del Decreto Legge n. 124/2019;

DATO ATTO che è intenzione di questo Ente provvedere all'adozione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 sulla base della facoltà concessa dal citato comma 5, articolo 107 del D.L. n.18/2020 e che l'eventuale differenza con il PEF approvato nell'anno 2019 verrà ripartita sui Piani finanziari dei successivi tre anni;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo*

dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo";

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, anche in deroga a quanto previsto dal Regolamento TARI di prossima emanazione, stante la validità delle scadenze qui deliberate per il solo anno 2020;

OSSERVATO che la facoltà di applicazione delle tariffe 2019 non solleva dall'obbligo di fissare una rata a saldo successiva al 1° dicembre;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.09.2011 successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze della Giunta Comunale;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2020, le medesime tariffe TARI approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2019, esecutiva già in vigore per l'anno 2019 riassunte di seguito:
2. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2020:

- **Primo acconto** – scadenza 09.09.2020 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2020;
- **Saldo** – scadenza 9 dicembre 2020 a saldo di quanto già versato.

4. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà validato dall'Ente Territorialmente Competente ed adottato da questo Consiglio Comunale il Piano Finanziario TARI 2020 e che nella determinazione dei Piani Finanziari degli anni successivi sarà inserito l'eventuale conguaglio derivante dalla differenza tra i costi determinati nello stesso Piano Finanziario 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;

5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 vista la scadenza di settembre.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Amadio Antonio



Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata il giorno 01/10/20 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.i.m.

☒ Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.i.m.

☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.i.m.

Oviglio, li 01/10/20



Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 24-set-2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.200 n.267 e S.I.M.

Oviglio, li _____

Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata ratificata/comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____

è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n.69 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.i.m.

Oviglio, li _____

Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella